



LG-MLC-VI-01

LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO ISPETTIVO DEL LAVORO MARITTIMO

REV.	data	Descrizione	Redatto da	Verificato da	Approvato da
01	15.11.2012	Prima emissione			
02	27.03.2013	Revisione con osserv. Min.salute			



Prescrizioni della Convenzione MLC del 2006 che devono essere ispezionate e, eventualmente, certificate

Regola 1.1 – Età minima

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A1.1; Linea guida B1.1

B. Riferimenti normativa nazionale

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 – articolo 11, comma 8, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – articolo 1 comma 3;

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della navigazione - art. 119;

DPR 15 febbraio 1952 n. 328 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione – artt. 238 e seg.;

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, Allegato I;

*** Ispezione e certificazione**

**** Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. Le persone con età inferiore ai 16 anni non devono essere impiegate o ingaggiate o lavorare a bordo di una nave (A. Standard A1.1, paragrafo 1; B. art. 1 comma 3 d.lgs. 108/2005).
2. I marittimi con età inferiore ai 18 anni non devono essere impiegati o ingaggiati o lavorare nei casi in cui il lavoro comporta pericolo per la loro salute o sicurezza (A. Standard A1.1, paragrafo 4; B. artt. 5 e 6 d.lgs. 271/99).
3. Si deve prestare una attenzione particolare alla sicurezza e salute dei marittimi con età inferiore ai 18 anni, conformemente alla legislazione nazionale (A. Standard A4.3, paragrafo 2 (b); B. artt. 5 e 6 d.lgs. 271/99).
4. Il lavoro notturno per i marittimi con età inferiore ai 18 anni è proibito, eccetto nei casi in cui viene fatta una eccezione da parte dell'autorità competente in virtù dello Standard A1.1, paragrafo 3, nel caso dei programmi di formazione (A. Standard A1.1, paragrafo 2; B. comma 8 dell'art. 11 d.lgs. 271/99 come modificato dall'art.3 d. lgs. 108/2005).

5. Il termine “notte” è definito in base alla legislazione e pratica nazionale. Copre un periodo di almeno nove ore a partire da non più tardi della mezzanotte per terminare non prima delle 5 del mattino (A. Standard A1.1, paragrafo 2; B. comma 8 dell’art. 11 d.lgs. 271/99 com3 modificato dall’art.3 d. lgs. 108/2005).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il ruolo d’equipaggio o i passaporti o altri documenti ufficiali che confermino le date di nascita dei marittimi.
- ✚ Verificare il programma di lavoro in relazione ai marittimi con età inferiore ai 18 anni per determinare le ore e la natura del lavoro (art. 4 d.lgs. 108/2005 ed art. 17 d. lgs. 271/99: verificare registro orario di lavoro e procedure applicate dall’armatore nel Manuale di gestione).
- ✚ Verificare che siano stati individuati i tipi di lavoro a bordo che possono mettere in pericolo la sicurezza dei marittimi al di sotto dei 18 anni (art. 17 d. lgs. 271/99: verificare procedure applicate dall’armatore nel Manuale di gestione).
- ✚ Verificare i rapporti relativi a incidenti recenti ed i rapporti del comitato per la sicurezza per determinare il coinvolgimento di marittimi con età inferiore ai 18 anni.
- ✚ Confermare le informazioni mediante interviste individuali ad un numero rappresentativo di marittimi.

Esempi di deficienze

- ✚ Persona con età inferiore ai 16 anni che lavora come marittimo.
- ✚ Marittimo con età inferiore ai 18 anni che effettua lavoro notturno (e non come parte di un programma di formazione).
- ✚ Marittimo con età inferiore ai 18 anni che esegue mansioni che rischiano di mettere in pericolo la sua sicurezza o salute.



Regola 1.2 – Certificato medico

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A1.2; Linea guida B1.2

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto Legge 14 dicembre 1933 n. 1773 “Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria” come modificato dalla Legge 28 ottobre 1962, n. 1602 e dal DPR 30 aprile 2010, n. 114 (requisiti visivi);

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - art. 323 del Cod. nav.;

Legge 28 ottobre 1962, n. 1602;

DPR 31 luglio 1980, n. 620 Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

DM 22 febbraio 1984 Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità;

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. Ai marittimi non è consentito lavorare a bordo di una nave se non sono certificati * idonei, dal punto di vista medico, a svolgere le proprie mansioni.
2. Per i marittimi che lavorano a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali il certificato deve essere anche in lingua inglese (Standard A1.2, paragrafo 10).
3. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico generico debitamente qualificato e deve essere ancora valido.
4. Il periodo di validità per un certificato è determinato in base alla legislazione nazionale secondo quanto segue:

4.1 un massimo di due anni per certificati medici eccetto per i marittimi con meno di 18 anni, nel qual caso la validità è di un anno;

4.2 un massimo di sei anni per un certificato sulla percezione visiva dei colori.

*** I certificati rilasciati che risultano conformi o che nella sostanza soddisfano le prescrizioni applicabili ai sensi della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme per la formazione della gente di mare, la certificazione e il servizio di guardia (STCW), come modificata, devono essere accettati in quanto soddisfano i requisiti.**

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il ruolo d'equipaggio.
- ✚ Verificare la validità dei certificati medici attestanti l' idoneità medica dei marittimi a svolgere le proprie funzioni.
- ✚ Verificare la validità dei certificati sulla percezione visiva dei colori, ove necessario.
- ✚ Verificare (mediante revisione i programmi di lavoro e le interviste eseguite in privato) che vengano rispettate le restrizioni mediche sul lavoro per i singoli marittimi e che a questi ultimi non sia assegnato o che non svolgano un lavoro contrario alle suddette restrizioni.
- ✚ Nei casi urgenti in cui l' autorità competente dello Stato di bandiera ha permesso ad un marittimo di lavorare senza un certificato valido o con un certificato scaduto, l' autorizzazione o permesso dovrebbe essere verificato per garantirne la sua validità (soggetta ad un massimo di tre mesi).
- ✚ Nei casi in cui un certificato medico scade mentre si è in mare, il certificato deve essere ottenuto nel giro di massimo di tre mesi.
- ✚ Verificare che i certificati medici dei marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali siano anche in lingua inglese.
- ✚ Verificare che il certificato medico sia stato rilasciato da un medico generico debitamente qualificato.

Esempi di deficienze

- ✚ Un marittimo a bordo senza certificato medico o certificato sulla percezione visiva dei colori (ove necessario) o senza autorizzazione da parte dell' autorità competente nei casi urgenti.
- ✚ Un marittimo che lavora a bordo di una nave o che svolge mansioni contrarie ad una restrizione indicata nel certificato medico.



LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Un certificato medico di un marittimo non in lingua inglese a bordo di una nave che normalmente effettua viaggi internazionali.
- ✚ Un certificato medico che non è stato rilasciato da un medico generico debitamente qualificato.

Regola 1.3 – Formazione e qualifiche

A. Riferimenti MLC 2006

Regola A1.3;

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Art. 123 Cod. navig.;

D.M. 30 novembre 2007;

D.M. 6 settembre 2011 come modificato dal D.M. 7 novembre 2011;

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136;

Decreto legislativo 18 aprile 2006, n.231, Allegato "Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi" (rif. articolo 8 comma 2)

- * **Ispezione e certificazione**
- ** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. I marittimi devono essere formati o certificati * come competenti o altrimenti qualificati per lo svolgimento delle proprie funzioni conformemente alle prescrizioni dello Stato di bandiera.
2. I marittimi devono aver completato con esito positivo la formazione per la sicurezza personale a bordo della nave.

* **La formazione e certificazione ai sensi della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme per la formazione della gente di mare, la certificazione e il servizio di guardia (STCW), come modificata, devono essere accettate in quanto soddisfano queste prescrizioni.**

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il documento sulla composizione minima dell'equipaggio (SMD) al fine di verificare le qualifiche richieste dei marittimi.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Verificare i certificati e gli endorsement per il personale STCW atti a confermare le competenze dei marittimi in relazione alle loro mansioni (verificare il ruolo d'equipaggio per determinare le mansioni).
- ✚ Verificare le prove documentali (da parte di un armatore o, se rilevante rispetto alla posizione interessata, un'autorità competente o altro) comprovanti le qualifiche dei marittimi che potrebbero essere richieste in virtù della legge nazionale per coloro che svolgono altre mansioni a bordo della nave (ad esempio, i cuochi di bordo – cfr. qui di seguito, Regola 3.2).
- ✚ Verificare le prove attestanti che tutti i marittimi hanno completato con esito positivo la formazione per la sicurezza personale a bordo delle navi.
- ✚ Verificare che una copia del materiale didattico adeguato sia a disposizione dell'equipaggio.
- ✚ Comprovare la formazione mediante interviste individuali ad un numero rappresentativo di marittimi.

Esempi di deficienze

- ✚ Le qualifiche del marittimo non sono conformi al SMD (Safe manning document).
- ✚ Il marittimo che lavora a bordo della nave che non è formato o certificato o altrimenti qualificato a svolgere le mansioni richieste.
- ✚ I certificati o gli endorsement non sono aggiornati oppure sono scaduti.
- ✚ Il marittimo che lavora a bordo della nave che non ha completato con esito positivo la formazione per la sicurezza personale (corso PSSR).



Regola 1.4 – Reclutamento e collocamento

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A1.4; Linea guida B1.4

B. Riferimenti normativa nazionale

Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 231:

Art. 5. Servizi di collocamento;

Art. 7 Anagrafe della gente di mare;

Art. 8 Scheda professionale;

Art. 9 Dichiarazione di disponibilità;

Circolare TITOLO GENTE di MARE Serie XIII n. 17 del 17 dicembre 2008 – Punto L.6 e Allegato n. 23

*** Ispezione e certificazione**

**** Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. Se un armatore ha utilizzato un servizio privato per il reclutamento e collocamento del marittimo,* questo deve essere sotto licenza o certificato o regolamentato conformemente alla MLC del 2006.
2. Ai marittimi non deve essere fatto alcun addebito per il ricorso a tali servizi.
3. Gli armatori che utilizzano servizi con sede in Paesi che non aderiscono alla MLC del 2006, devono assicurare, per quanto possibile, che tali servizi soddisfino le prescrizioni della MLC del 2006 (Standard A1.4, paragrafo 9). **

*** Note:**

- * Se i servizi privati per il reclutamento e collocamento dei marittimi operano sul proprio territorio, gli Stati di bandiera sono responsabili della realizzazione di un efficace sistema di ispezione e di monitoraggio in relazione a tali servizi (Regola 5.3, paragrafo 1).
- ** E' responsabilità degli Stati di bandiera garantire che gli armatori si dotino di un sistema adeguato per verificare la conformità dei servizi alle prescrizioni nazionali che implementano lo Standard A1.4 se fanno uso di servizi di reclutamento e collocamento che si trovano in Paesi che non aderiscono alla MLC del 2006. Tale compito può essere assolto mediante il monitoraggio continuo della conformità

degli armatori con tali prescrizioni, il monitoraggio dei servizi di reclutamento e collocamento nei pertinenti paesi non-MLC mediante un sistema di gestione della qualità ed infine mediante informazioni riguardo al livello di congruenza, da parte di tali servizi, con le prescrizioni dello Standard A1.4.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i siti internet nazionali dell'autorità competente in materia di licenze o la regola relativa ai servizi per il reclutamento e collocamento dei marittimi (agenzie per la gestione equipaggi).
- ✚ Verificare la documentazione o altre informazioni per consentire all'ispettore di accertare quanto segue:
 1. Ingaggio diretto

I marittimi sono stati reclutati ed ingaggiati dall'armatore. In questo caso, è importante prenderne nota e non è necessario intraprendere altre azioni.
 2. Reclutamento mediante servizio pubblico

I marittimi sono stati reclutati mediante servizio pubblico per il reclutamento e collocamento nello Stato di bandiera oppure in un altro Stato in cui si applica la MLC del 2006. In questo caso, è importante prenderne nota e non è necessario intraprendere altre azioni.
 3. Reclutamento mediante un servizio privato (o un servizio curato da una organizzazione della gente di mare) in un paese che ha ratificato la MLC del 2006
 - A. Se i marittimi sono stati reclutati mediante servizio privato per il reclutamento e collocamento dei marittimi nello Stato di bandiera, verificare le prove documentali comprovanti che il servizio in questione operi conformemente alla legislazione nazionale o altre misure che attuano le prescrizioni della MLC del 2006. Nei casi in cui la supervisione di tali servizi è affidata ad un'altra autorità nazionale all'interno dello Stato di bandiera, è sufficiente, a tal fine, una dichiarazione da parte di detta autorità che attesti che il servizio operi conformemente alla legge inerente.
 - B. Se i marittimi sono stati ingaggiati mediante servizio privato per il reclutamento e collocamento dei marittimi in un altro Stato che ha ratificato la MLC del 2006, non è necessario intraprendere alcuna azione a meno che l'ispettore abbia ricevuto chiare indicazioni di violazione dei diritti fondamentali (come ad esempio l'addebito ai marittimi del ricorso ai servizi).

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

4. Reclutamento mediante un servizio che ha sede su in un paese che non ha ratificato la MLC del 2006.

Se i marittimi sono stati ingaggiati mediante un servizio per il reclutamento e collocamento dei marittimi con sede in un paese che non ha ratificato la MLC del 2006, verificare la documentazione attestante che l'armatore ha, per quanto possibile, verificato mediante adeguato sistema che il servizio viene effettuato in conformità con la MLC del 2006. Detto sistema, può, a titolo di esempio, tenere conto delle informazioni raccolte dallo Stato di bandiera nonché degli audit o certificazioni riguardanti la qualità dei servizi operanti in paesi che non hanno ratificato la MLC del 2006. Gli armatori potrebbero fornire altre prove quali le *checklist* rispetto alle prescrizioni della MLC oppure l'audit di un RO di un servizio di reclutamento e collocamento con sede in un paese che non ha ratificato la MLC del 2006.

- ✚ Verificare, mediante interviste private con un numero rappresentativo di marittimi, che non abbiano corrisposto una quota o altro addebito ad un servizio per il reclutamento o collocamento e che siano stati informati sui loro diritti e doveri.
- ✚ Verificare, mediante interviste private con un numero rappresentativo di marittimi, che il servizio utilizzato per il reclutamento e collocamento non si serva di una lista nera.

Esempi di deficienze

- ✚ Indisponibilità di prove documentali che indichino che il servizio o l'agenzia operi conformemente con la MLC del 2006.
- ✚ Un marittimo reclutato tramite un servizio per il reclutamento e collocamento dei marittimi non provvisto di licenza o certificazione o regolamentazione ai sensi della MLC del 2006, o la cui licenza o certificato o documento assimilabile non sono più validi.
- ✚ Ricorso ad un servizio di reclutamento e collocamento che richieda al marittimo la corresponsione di una quota o altrimenti di un addebito per i servizi di arruolamento (se questa è una eventualità, allora bisognerebbe farne rapporto all'autorità competente nello Stato in cui ha sede il servizio).
- ✚ Un marittimo che lavora a bordo di una nave che è stato reclutato da un servizio per il reclutamento e collocamento operante in un paese che non ha ratificato la MLC del 2006, nei casi in cui l'armatore non è in grado di sostenere la conclusione delle procedure di conformità con la MLC del 2006.



Regola 2.1 – Contratto di arruolamento marittimo

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A2.1; Linee guida B2.1

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Art. 323 e seguenti e art. 333 del Cod. navig.;
DPR 15 febbraio 1952 n. 328 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione – artt.
220, 221, 236 e 237;

DPR 18 aprile 2006, n. 231 articolo 11 "Assunzione della gente di mare"

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – art. 3, comma 10

Circolare TITOLO GENTE di MARE Serie XIII n. 17 del 17 dicembre 2008 – Punto L.6.1

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. Tutti i marittimi devono avere una copia del loro contratto di arruolamento marittimo (SEA) sottoscritto sia dal marittimo sia dall'armatore o un rappresentante dell'armatore (o, laddove non dovessero essere impiegati, da altre prove di accordi contrattuali o assimilabili).
2. Il SEA deve, come minimo, includere gli argomenti definiti nello Standard A2.1, paragrafo 4(a)-(k) della MLC del 2006 (Standard A2.1, paragrafo 4).
3. I marittimi devono altresì ricevere un documento che contenga lo stato del loro servizio a bordo della nave (come ad esempio un libretto di navigazione) (Standard A2.1, paragrafo 1(e)).
4. Nel caso in cui un contratto collettivo rappresenta tutto o parte del SEA, il contratto deve essere disponibile a bordo della nave con le relative disposizioni in lingua inglese (fatta eccezione per le navi che effettuano soltanto viaggi nazionali) (Standard A2.1, paragrafo 2).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare una copia del SEA ed ogni altro contratto collettivo applicabile ai marittimi e, almeno un formulario tipo del SEA (in lingua inglese) per la nave.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Verificare, ove possibile, in ragione dei tempi dell'ispezione relativi alla durata dell'impiego, se i marittimi sono in possesso di uno stato di servizio (o richiedere che tale documentazione sia sottoposta al vaglio dell'ispettore in data successiva).
- ✚ Verificare che gli stati di servizio dei marittimi non contengano dichiarazioni in relazione alla qualità del loro lavoro o ai salari.
- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi per confermare che, all'atto della sottoscrizione del SEA, ai marittimi sia stata offerta l'opportunità di valutare, chiedere consigli ed accettare liberamente prima della firma del contratto.

Esempi di deficienze

- ✚ Un marittimo che lavora a bordo di una nave sprovvisto del SEA.
- ✚ Un marittimo in possesso del SEA che non contiene tutte le voci in virtù dello Standard A2.1, paragrafo 4(a)-(k).
- ✚ Un marittimo in possesso del SEA che non è conforme alle prescrizioni nazionali.
- ✚ Nessun sistema o disposizioni che prevedano lo stato di servizio dei marittimi.
- ✚ Ai marittimi non viene dato lo stato del loro servizio sulla nave alla fine dell'ingaggio.
- ✚ Un contratto collettivo che rappresenta tutto o parte del SEA, che non è disponibile sulla nave, e se lo è, non in lingua inglese a bordo di una nave che effettua viaggi internazionali.
- ✚ Il formulario standard SEA non è in lingua inglese.
- ✚ Il SEA contiene clausole che violano i diritti della gente di mare.



Regola 2.2 – Salari

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A2.2; Linee guida B2.2

B. Riferimenti normativa nazionale

Decreto legislativo 18 aprile 2006, n.231 – Art. 11 comma 2

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n.108 – Art. 3 comma 10

*** Ispezione e certificazione**

**** Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

1. I marittimi devono essere pagati ad intervalli che non superino la scadenza mensile e per intero in base al lavoro prestato e conformemente ai contratti di arruolamento. *
 2. I marittimi hanno diritto ad un resoconto mensile che specifichi il salario mensile e qualsiasi deduzione autorizzata come ad esempio le assegnazioni.
 3. Non sono ammesse deduzioni non autorizzate, come ad esempio pagamenti per viaggi in entrata/uscita dalla nave.
 4. Gli addebiti per i servizi di trasmissione dei trasferimenti/assegnazioni ** devono essere ragionevoli ed i tassi di cambio conformi alle prescrizioni nazionali.
- * Gli Stati di bandiera potrebbero considerare di richiedere agli armatori di avere a bordo i documenti delle loro navi come ad esempio una copia del foglio paga o dei fogli elettronici di registrazione.
- ** Per assegnazione si intende un accordo secondo il quale una parte dei guadagni dei marittimi viene regolarmente trasferita, su richiesta di questi ultimi, alle proprie famiglie o persone a carico o i beneficiari legali mentre i marittimi sono in mare (Standard A2.2, paragrafi 3 e 4).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il SEA nonché la documentazione, come ad esempio la contabilità del personale a conferma dell'avvenuta corresponsione dei salari ad intervalli che non superino la scadenza mensile come specificato nel SEA o nei relativi contratti collettivi.
- ✚ Verificare i documenti pertinenti che mostrano gli addebiti dei servizi ed i tassi di cambio applicati a qualsiasi trasferimento effettuato a favore delle famiglie o persone a carico o beneficiari legali su richiesta degli stessi marittimi.
- ✚ Verificare i documenti pertinenti a conferma della corresponsione dei salari ivi inclusa la richiesta che prevede un resoconto mensile (come ad esempio una busta paga) da fornire alla gente di mare. Le copie dei resoconti individuali dovrebbero essere a disposizione degli ispettori su richiesta di questi ultimi.
- ✚ Verificare che i salari concordati nel SEA siano conformi ai salari nazionali previsti per i marittimi, se esiste una legislazione nazionale o contratti collettivi che regolano i salari della gente di mare.
- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi per comprovare la conformità alle prescrizioni in relazione alla corresponsione dei salari.

Esempi di deficienze

- ✚ Un marittimo non è pagato regolarmente (almeno con cadenza mensile) e per intero conformemente al SEA o al contratto collettivo.
- ✚ Un marittimo non riceve il resoconto mensile (come ad esempio una busta paga) del suo salario.
- ✚ Le assegnazioni non sono corrisposte oppure non sono corrisposte secondo le istruzioni dei marittimi.
- ✚ Le spese per la conversione e trasmissione delle valute non sono in linea con le prescrizioni nazionali.
- ✚ E' utilizzato più di un tipo di resoconto per i salari.



Regola 2.3 – Durata del lavoro e del riposo

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A2.3; Linee guida B2.3

B. Riferimenti normativa nazionale

Art. 11 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 come modificato dall'articolo 3 del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – Art. 4 registro orario di lavoro;

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, articoli 15, comma 1, e 16;

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

✚ Il numero minimo di ore di riposo * non deve essere inferiore alle dieci ore nelle 24 ore e di 77 ore nell'arco di sette giorni, se le leggi nazionali pertinenti si riferiscono alle ore di riposo, oppure, se le leggi nazionali pertinenti fanno riferimento alle ore di lavoro, in quel caso il numero massimo di ore di lavoro ** non deve superare le 14 ore nelle 24 ore e le 72 ore nell'arco di sette giorni (Standard A2.3, paragrafo 5, come attuato negli standard nazionali). ***

✚ Le ore di riposo devono essere ripartite in non più di due periodi, uno dei quali deve essere di almeno sei ore; l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore (Standard A2.3, paragrafo 6, come attuato negli standard nazionali). ***

✚ E' necessario tener conto del pericolo determinato da uno stato di affaticamento dei marittimi (Standard A2.3, paragrafo 4).

* "Le ore di riposo" designano il tempo che non è compreso nelle ore di lavoro; questa espressione non include le interruzioni di breve durata (Standard A2.3, paragrafo 1 (b)).

** "Le ore di lavoro" designano il tempo durante il quale il marittimo è tenuto ad effettuare un lavoro per la nave (Standard A2.3, paragrafo 1 (a)).

*** Per quanto riguarda gli standard nazionali che attuano lo Standard A2.3:

Lo Standard A2.3, paragrafo 3 stabilisce che “Ogni Paese membro riconosce che lo standard relativo alla durata del lavoro per la gente di mare, come per gli altri lavoratori, è di otto ore con un giorno di riposo alla settimana, oltre al riposo corrispondente alle festività nazionali. Tuttavia, nulla impedisce ad un Paese membro di adottare disposizioni miranti ad autorizzare o registrare una contrattazione collettiva che fissi gli orari normali di lavoro della gente di mare su una base che non sia meno favorevole del suddetto Standard”.

Lo standard A2.3, paragrafo 13 stabilisce che “Nulla nei paragrafi 5 e 6 del presente Standard impedisce ad un Paese membro di adottare una legislazione nazionale o una procedura che consenta all'autorità competente di autorizzare o registrare contratti collettivi che prevedono deroghe ai limiti fissati. Tali deroghe devono, nella misura del possibile, essere conformi alle disposizioni del presente Standard ma possono tener conto di periodi di congedo più frequenti o più lunghi oppure concedere riposi compensativi ai marittimi di guardia o ai marittimi a bordo di navi che effettuano viaggi di breve durata”.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare l'esistenza di una tabella standardizzata ed approvata dell'organizzazione del lavoro a bordo che indica le prescrizioni nazionali per il numero massimo o il numero minimo delle ore riposo ed il programma relativo al servizio in mare e nei porti, affisso in un punto facilmente accessibile sulla nave (B. Decreto legislativo 108/2005 – art. 3 comma 9).
- ✚ Verificare l'organizzazione del lavoro contenuta nella tabella.
- ✚ Verificare i documenti (il SEA o il relativo contratto collettivo e altri documenti, come ad esempio il giornale di bordo del ponte e della sala macchine, che sono anch'essi suscettibili di verifica) per comprovare la conformità con le prescrizioni fondamentali riguardanti il numero minimo di ore di riposo o il numero massimo delle ore di lavoro.
- ✚ Verificare l'esistenza di una tabella che contiene l'organizzazione del lavoro o il programma nella lingua di lavoro o la lingua della nave e in lingua inglese.
- ✚ Verificare che i dati relativi al lavoro ed al riposo siano aggiornati, come previsto dagli standard nazionali, per ciascun marittimo che presta servizio sulla nave.
- ✚ Verificare se c'è affaticamento tra i marittimi, eventualmente facendo riferimento al limite massimo raggiunto di ore di lavoro e servendosi di altri elementi di supporto, come ad esempio l'interruzione dei periodi di riposo. Nel caso in cui si riscontrino marittimi che mostrano sintomi quali mancanza di concentrazione, risposte irrilevanti e incoerenti a domande che vengono loro

poste, sbadigli e tempi di reazione lenti, si potrebbe valutare di procedere ad una indagine più approfondita (B. Allegato I al decreto legislativo 271/99).

Esempi di deficienze

- ✚ Il programma di lavoro di un marittimo non è conforme agli standard applicabili.
- ✚ La tabella contenente l'organizzazione del lavoro non è affissa oppure non contiene le informazioni richieste.
- ✚ I dati relativi alla durata del lavoro e del riposo non sono disponibili o non sono conservati.
- ✚ Il giornale di bordo o altro documento contiene prove del superamento dei limiti delle ore di lavoro e non è registrata la sospensione del programma come previsto dallo Standard A2.3, paragrafo 14.

Regola 2.4 – Diritto alle ferie

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A2.4; Linee guida B2.4

B. Riferimenti normativa nazionale

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – Artt. 5 e 8;

*** Ispezione**

Prescrizioni fondamentali

Riferimenti normativa nazionale

- ✚ Ai marittimi spettano ferie annuali retribuite * conformemente alla legislazione nazionale che attua la MLC del 2006.
- ✚ Sono proibiti contratti non autorizzati che prevedono la rinuncia alle ferie minime retribuite (Standard A2.4, paragrafo 3).
- ✚ Ai marittimi devono essere concessi permessi a terra per tutelare la loro salute e benessere purché siano compatibili con le specifiche operative delle loro funzioni.

- * La MLC del 2006 tiene conto di calcoli differenziati ma stabilisce un congedo annuale minimo calcolato sulla base di 2,5 giorni civili per mese di impiego. Oltre al periodo minimo di ferie annuali, i marittimi possono altresì usufruire di un numero di festività nazionali ed abituali riconosciute dallo Stato di bandiera, anche se non rientrano nel periodo di ferie annuali retribuite del singolo marittimo. Per maggiori chiarimenti fare riferimento alla Linea guida B2.4.1, paragrafo 4.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i documenti, quali ad esempio il SEA o il contratto collettivo pertinente a conferma che i marittimi usufruiscono di ferie annuali retribuite previste dallo Stato di bandiera (minimo da calcolare sulla base di 2,5 giorni civili per mese di impiego).
- ✚ Verificare che l'impiego e la contabilità de marittimi confermino il rispetto di questa prescrizione.
- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi a conferma che ricevono ferie annuali retribuite e che viene loro concesso un livello adeguato di permessi a terra da parte dell'armatore.

Esempi di deficienze

- ✚ Il marittimo non usufruisce di ferie annuali retribuite.
- ✚ Il marittimo che ha diritto a ferie annuali inferiori alle prescrizioni nazionali (se superiori a 2,5 giorni civili per mese) oppure inferiori ai 2,5 giorni civili per mese di impiego.
- ✚ Il marittimo non ha diritto a ferie annuali retribuite nel SEA.
- ✚ Il marittimo ha concordato di rinunciare alle ferie annuali minime retribuite (e l'autorità competente non ha autorizzato l'accordo/contratto) (Standard A2.4, paragrafo 3).
- ✚ Il marittimo a cui nono sono concessi permessi a terra (sebbene il permesso sarebbe compatibile con le specifiche operative delle funzioni del marittimo).

Regola 2.5 – Rimpatrio**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A2.5; Linee guida B2.5

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Capo V Art. 363 e seguenti del Cod. navig.;

*** Ispezione**

Riferimenti normativa nazionale

Prescrizioni fondamentali

- ✚ I marittimi devono essere rimpatriati, senza alcuna spesa a loro carico, conformemente alle disposizioni nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Spetta agli armatori fornire la garanzia finanziaria per assicurare il rimpatrio.
- ✚ Una copia delle disposizioni nazionali applicabili riguardanti il rimpatrio devono essere a bordo e disponibili per i marittimi in una lingua confacente (Standard A2.5, paragrafo 9).
- ✚ I marittimi hanno diritto al rimpatrio almeno nelle seguenti circostanze:
 - se il contratto di arruolamento marittimo scade mentre sono all'estero;
 - quando è rescisso il loro contratto di arruolamento marittimo:
 - da parte dell'armatore; oppure
 - da parte del marittimo per giusta causa; e
 - quando i marittimi non sono più in grado di svolgere le proprie mansioni in virtù del contratto di arruolamento oppure si prevede non possano più svolgerle in determinate circostanze (Standard A2.5, paragrafi 1 e 2).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i documenti pertinenti che confermano la garanzia finanziaria da parte degli armatori.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Verificare che per i marittimi sia fruibile (in una lingua confacente) una copia delle disposizioni nazionali o il SEA o il relativo contratto collettivo riguardante il rimpatrio.
- ✚ Verificare la conformità con qualsiasi disposizione nazionale che i marittimi con età inferiore ai 18 anni devono essere rimpatriati a seguito di un periodo prestabilito se risulta evidente che non sono adatti a fare carriera nell'ambito marittimo (Linea guida B2.5.2, paragrafo 3).

Esempi di deficienze

- ✚ Il marittimo non è rimpatriato secondo le prescrizioni nazionali o il SEA o il contratto collettivo.
- ✚ La nave non ha a bordo una copia delle disposizioni nazionali sul rimpatrio accessibile ai marittimi.
- ✚ Non esistono prove che attestino la garanzia finanziaria per il rimpatrio.
- ✚ Non esistono disposizioni per il rimpatrio del marittimo.

Regola 2.7 – Determinazione della composizione dell'equipaggio**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A2.7; Linee guida B2.7

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Art. 317 del Cod. navig.;
DPR 15 febbraio 1952 regolamento al Codice – art. 426;
Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 – Artt. 3, comma 9, e artt. 5 e 6;
Circolare n. 01 del 20 ottobre 2010, Titolo : Personale marittimo - Serie :Tabelle di armamento
"Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del
naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come
modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)".

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

- ✚ La nave deve essere dotata di un numero di marittimi impiegati a bordo sufficiente per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'esercizio della nave, con particolare riguardo alla *security* in qualsiasi circostanza, tenendo in debita considerazione l'affaticamento dei marittimi nonché la particolarità della natura e delle condizioni del viaggio.
- ✚ La nave deve essere conforme alla composizione dell'equipaggio indicata nel Documento sulla composizione dell'equipaggio (SMD) o equivalente rilasciato dall'autorità competente (Standard A2.7, paragrafo 1).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare l'SMD o altro documento applicabile equivalente.
- ✚ Verificare il ruolo d'equipaggio, in particolare il numero, la categoria (come ad esempio i cuochi, coloro che sono responsabili della preparazione del cibo e coloro che sono responsabili dell'assistenza medica) e le qualifiche dei marittimi che lavorano a bordo.
- ✚ Verificare la tabella a bordo che contiene l'organizzazione del lavoro per comprovare l'attuazione delle prescrizioni relative alla composizione dell'equipaggio.
- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi per confermare il rispetto delle prescrizioni.

Esempi di deficienze

- ✚ Il numero e/o le categorie dei marittimi che lavorano a bordo non corrispondono a quanto specificato nel documento SMD.
- ✚ A bordo non c'è l'SMD o documento equivalente.

Regola 3.1 – Alloggi e strutture ricreative**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A3.1; Linee guida B3.1

B. Riferimenti normativa nazionale

Legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Legge 10 aprile 1981, n. 158 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni ILO nn. 92 e 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 147 sulla marina mercantile (standard minimi);

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Circolare n.09/SM del 28 novembre 2006.

NB: per questo aspetto si può fare riferimento all'approvazione dei PSAL effettuati dalla Divisione 4 della DG TRMAR con il riferimento alle Convenzioni ILO nn. 92 e 133 ed al d.lgs. 271/99

* Ispezione e certificazione

** Revisione DMLC, Parte II

Prescrizioni fondamentali

✚ Le navi devono essere conformi agli standard minimi stabiliti dalla MLC del 2006 mediante fornitura e manutenzione di alloggi e strutture ricreative decenti ad uso dei marittimi che lavorano o vivono sulle navi, o entrambe le cose, compatibilmente con la promozione della salute e del benessere della gente di mare.

✚ Gli alloggi della gente di mare devono essere sicuri e decenti e devono rispettare le prescrizioni nazionali che attuano la MLC del 2006 (Standard A3.1, paragrafo 1).

* **N.B.: Per le navi che entrano in servizio:**

✚ L'ispettore incaricato dello Stato di bandiera dovrebbe essere a conoscenza del procedimento di approvazione del piano intrapreso durante la costruzione della nave in relazione alle disposizioni per gli alloggi dei marittimi. Come parte della

prima ispezione di una nave l'ispettore dovrà constatare che gli alloggi e le strutture ricreative siano stati costruiti nel rispetto dei disegni approvati. Lo stesso dicasi per le navi che hanno subito alterazioni sostanziali. Tale procedimento non dovrà ripetersi in occasione delle ispezioni successive.

Per le navi esistenti prima dell'entrata in vigore della MLC del 2006 per lo Stato di bandiera:

✚ E' necessario tener conto di ogni disposizione nazionale che può essere stata adottata (cfr. Capitolo 2 delle presenti Linee guida) rispetto a tale argomento. Tali navi dovranno ancora essere ispezionate in relazione agli alloggi ed alle strutture ricreative al fine di verificare che la nave:

- rispetta gli standard indicati nelle Convenzioni ILO n. 92, 133, 147 oppure il Protocollo del 1996 alla Convenzione n. 147 (se applicabile nello Stato di bandiera); e/o
- fornisce e manutene decenti alloggi e strutture ricreative a favore dei marittimi che lavorano o vivono a bordo, o entrambe le cose, compatibilmente con la promozione della salute e del benessere della gente di mare ed ai sensi della legislazione nazionale.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il piano di costruzione della nave che mostra le dimensioni individuando l'utilizzo per ogni sala o altra area.
- ✚ Verificare il ruolo d'equipaggio e confrontarlo con il numero delle cabine e delle cuccette.
- ✚ Guardare accuratamente gli alloggi e le strutture ricreative previste a bordo per i marittimi prestando particolare attenzione alle prescrizioni seguenti contenute nella MLC del 2006:
 - prescrizioni generali (Standard A3.1, paragrafo 6);
 - dimensioni delle cabine ed altri spazi riservati agli alloggi (Standard A3.1, paragrafi 9 e 10);
 - riscaldamento e ventilazione (Standard A3.1, paragrafo 7);
 - rumore, vibrazioni ed altri fattori ambientali (Standard A3.1, paragrafo 6(h));
 - locali igienici e strutture correlate (Standard A3.1, paragrafi 11 e 13);
 - illuminazione (Standard A3.1, paragrafo 8);
 - sistemazione ospedaliera (Standard A3.1, paragrafo 12);
 - strutture ricreative (Standard A3.1, paragrafi 14 e 17);

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- prescrizioni per sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione degli incidenti a bordo delle navi, alla luce delle esigenze specifiche della gente di mare che vive e lavora a bordo delle navi (Standard A3.1, paragrafi 2(a) e 6(h)).
- ✚ Verificare i dati disponibili a bordo per confermare che le frequenti ispezioni sono effettuate dal comandante della nave o sotto la sua autorità e (per le navi in possesso del Certificato di Lavoro Marittimo) che sono state eseguite altre ispezioni o azioni previste nelle misure approvate dagli armatori riscontrate nella DMLC, Parte II.
- ✚ Verificare l'attuazione di misure a bordo della nave al fine di monitorare i livelli del rumore e delle vibrazioni nelle aree in cui vive e lavora la gente di mare.

Esempi di deficienze

- ✚ L'ubicazione delle cabine sulla nave non è conforme agli standard nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Il numero e/o le dimensioni (ivi inclusa l'altezza) delle cabine non è conforme agli standard nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Più di un marittimo per cuccetta.
- ✚ Le strutture ricreative non sono conformi agli standard nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Il riscaldamento, l'illuminazione o la ventilazione sono inadeguati oppure non funzionano correttamente.
- ✚ Accessori e dotazioni nelle aree adibite agli alloggi dei marittimi, incluso l'ospedale, le mense e le sale ricreative, non sono conformi agli standard nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Non sono previste cabine separate per uomini e donne.
- ✚ Non sono previsti locali igienici separati per uomini e donne.
- ✚ I locali igienici sono inadeguati o non funzionanti.
- ✚ L'ospedale è utilizzato per ospitare persone che non sono affette da malattie.
- ✚ Gli alloggi o i locali per la ricreazione riservati ai marittimi non sono tenuti puliti ed ordinati.
- ✚ Le ispezioni regolari degli alloggi della gente di mare non sono effettuate dal comandante o altra persona designata.
- ✚ I locali lavanderia sono inadeguati o non funzionano correttamente.
- ✚ Esposizione a livelli nocivi di rumore e vibrazioni e ad altri fattori ambientali e chimici negli alloggi o nelle strutture ricreative o adibite a mensa.

Regola 3.2 – Alimentazione e servizio di mensa**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A3.2; Linee guida B3.2

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Art. 189, 308 e 339 del Cod. navig.;

Legge 2 agosto 1952, n. 1035;

Circolare Titolo Gente di mare – Serie VIII n. 89 del 23 settembre 1961;

Legge 10 aprile 1981, n. 158 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni ILO nn. 92 e 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 147 sulla marina mercantile (standard minimi);






Decreto legislativo 6 novembre 1997, n. 193 HACCP;

Legge 18 aprile 2006, n. 231 art. 8 comma 2

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Prescrizioni fondamentali

-  Il cibo e l'acqua potabile devono essere di buona qualità, valore nutrizionale e quantità adeguata, tenendo conto delle prescrizioni della nave e delle diverse appartenenze culturali e religiose della gente di mare a bordo della nave.
-  Il cibo deve essere somministrato a costo zero per i marittimi durante il periodo di impiego.
-  I marittimi ingaggiati come cuochi di bordo * incaricati della preparazione dei pasti devono essere formati e qualificati per la posizione che occupano.
-  I marittimi che lavorano come cuochi di bordo devono avere un'età non inferiore ai 18 anni (Standard A3.2, paragrafo 8).
-  Ispezioni frequenti e documentate su cibo, acqua e locali adibiti a mensa sono effettuate dal comandante o da persona designata (Standard A3.2, paragrafo 7).

* Per "cuoco di bordo" si intende un marittimo incaricato della preparazione dei pasti (Regola 3.2, paragrafo 3; Standard A3.2, paragrafi 3 e 4).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i documenti (cfr. Regola 1.1 sull'età minima) che confermino che i cuochi di bordo abbiano 18 anni o oltre e che i cuochi di bordo siano formati, qualificati e competenti per la posizione che occupano conformemente alle disposizioni nazionali. Nei casi in cui non è richiesto un cuoco pienamente qualificato, verificare che i marittimi che preparano gli alimenti in cucina abbiano ricevuto una formazione o una istruzione nei campi relativi all'igiene alimentare e personale, così come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo.
- ✚ Verificare i dati disponibili a bordo della nave per comprovare frequenti e documentate ispezioni sono effettuate in relazione a:
 - rifornimenti di cibo ed acqua potabile;
 - spazi utilizzati per la manipolazione e conservazione degli alimenti;
 - cucine ed altre attrezzature utilizzate nella preparazione e servizio dei pasti.
- ✚ Passare in rassegna le strutture riservate al servizio mensa, incluse le cucine e le sala per la conservazione degli alimenti, al fine di verificarne condizioni igieniche e idoneità.
- ✚ Verificare che gli alimenti e l'acqua potabile siano adeguati in termini di qualità (ad esempio non scaduti), quantità e valore nutrizionale nel modo seguente:
 - verificare la qualità dell'acqua potabile ed controllare le modalità di monitoraggio;
 - passare in rassegna i vari menu e contemporaneamente i rifornimenti alimentari e le aree adibite alla loro conservazione al fine di garantire che il cibo fornito sia diversificato.
- ✚ Verificare, mediante interviste individuali un numero rappresentativo di marittimi che non viene loro addebitata l'alimentazione, che beneficiano di acqua potabile e che cibo ed acqua potabile siano di qualità e quantità adeguate.

Esempi di deficienze

- ✚ Gli alimenti e l'acqua potabili non sono adeguati in termini di qualità, valore nutrizionale e quantità, per la gente di mare a bordo della nave.
- ✚ Il marittimo paga gli alimenti e/o non gli viene fornita acqua potabile.
- ✚ Il marittimo incaricato della preparazione dei pasti non è formato o non è istruito come richiesto.
- ✚ Il cuoco di bordo non è formato e qualificato.

- ✚ Il cuoco di bordo ha meno di 18 anni.
- ✚ Non sono condotte ispezioni frequenti e documentate delle aree riservate alla preparazione/conservazione/manipolazione degli alimenti o dell'acqua.
- ✚ Le strutture adibite al servizio mensa non risultano igieniche oppure sono inadeguate.

Regola 4.1 – Assistenza medica/sanitaria a bordo delle navi e a terra**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A4.1; Linee guida B4.1

B. Riferimenti normativa nazionale

DM 25 agosto 1997 (First medical care);

DPR 31 luglio 1980, n. 620 Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

DM 22 febbraio 1984 Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità;

DM 25 maggio 1988, n. 279 disposizioni su medicinali, materiali di medicatura ed utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili (elenco dotazioni di bordo), ***in corso di aggiornamento***);

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, articolo 12;

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Riferimenti normativa nazionale

Prescrizioni fondamentali

- ✚ I marittimi devono essere coperti da misure atte a tutelare la salute ed avere accesso ad assistenza medica/sanitaria tempestiva ed adeguata, ivi incluse le cure dentarie essenziali mentre lavorano a bordo.
- ✚ La tutela della salute e l'assistenza devono essere fornite a costo zero per il marittimo ai sensi della legislazione e pratica nazionale.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Gli armatori devono consentire ai marittimi il diritto di consultare un medico qualificato o un dentista senza indugio nei porti di scalo, laddove possibile (Standard A4.1, paragrafo 1(c)).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i documenti (ad esempio il SEA) a conferma che, coerentemente con le leggi nazionali, vengono erogati, senza alcun addebito, servizi di assistenza medica/sanitaria e tutela della salute mentre i marittimi sono a bordo della nave o quando la nave è attraccata in un porto straniero (cfr. Standard A4.1, paragrafo 1(d)).
- ✚ Verificare i documenti (ad esempio il SEA) a conferma che i marittimi hanno il diritto di consultare un medico qualificato o dentista, senza indugio, quando si fa scalo in un porto, laddove possibile (cfr. Standard A4.1, paragrafo 1(c)).
- ✚ Verificare i dati disponibili e le attrezzature a conferma che vengono rispettate le disposizioni generali sulla tutela della salute ed assistenza medica sul posto di lavoro (cfr. Standard A4.1, paragrafo 1(a)).
- ✚ Guardarsi intorno con attenzione per verificare che la nave sia munita di forniture mediche comprese le attrezzature ed una farmacia di bordo, compresa la *Guida medica internazionale per le navi* oppure una guida medica secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.
- ✚ Verificare i documenti (come ad esempio l'SMD ed il ruolo d'equipaggio) per comprovare che un medico qualificato lavora a bordo di navi che trasportano più di 100 persone e che effettuano viaggi che durano più di tre giorni.
- ✚ Verificare che, le navi che non sono obbligate ad avere un medico a bordo, abbiano almeno un marittimo a bordo (formato e qualificato secondo le prescrizioni STCW) responsabile dell'assistenza medica oppure che sia in grado di fornire la prima assistenza come parte delle sue mansioni ordinarie.
- ✚ Verificare che a bordo della nave vi siano moduli di rapporti medici.
- ✚ Intervistare in privato un numero rappresentativo di marittimi a conferma che i marittimi hanno accesso all'assistenza medica a bordo senza alcun addebito e che siano loro concessi permessi per usufruire di servizi di assistenza medica e dentaria quando si fa scalo in un porto, laddove possibile.
- ✚ Verificare l'esistenza di procedure per comunicazioni via radio oppure via satellite per l'assistenza medica.

Esempi di deficienze

- ✚ Ad un marittimo che lavora sulla nave viene negato, senza giustificato motivo, un permesso da parte del comandante della nave e/o dall'armatore per andare sulla terraferma per cure mediche o dentarie.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Ad un marittimo non viene offerta una adeguata tutela della salute ed assistenza medica a bordo della nave.
- ✚ A bordo non è presente personale, munito di qualifiche adeguate secondo la legislazione nazionale.
- ✚ La farmacia di bordo o le attrezzature non rispondono agli standard nazionali e/o non esiste una guida medica a bordo.
- ✚ A bordo non esistono moduli di rapporti medici.
- ✚ Esistono prove che dimostrano che un marittimo ha sostenuto spese per cure mediche o dentarie contrariamente a quanto prescritto dalla legislazione o pratica nazionale.

Regola 4.2 – responsabilità dell'armatore**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A4.2; Linee guida B4.2

B. Riferimenti normativa nazionale

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Art. 336 e da 340 a 362 del Cod. navig.;

Legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Legge 10 aprile 1981, n. 158 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni ILO nn. 92 e 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 147 sulla marina mercantile (standard minimi);

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

*** Ispezione***Prescrizioni fondamentali*

- ✚ I marittimi hanno diritto ad assistenza e supporto materiale da parte dell'armatore per quanto riguarda le conseguenze finanziarie derivanti da malattie, infortuni o decessi sopravvenuti durante l'espletamento delle loro mansioni conformemente al SEA o risultanti dal loro impiego ai termini di detto contratto.
- ✚ Gli armatori avranno l'onere di coprire le spese per l'assistenza sanitaria, incluse le cure mediche e la fornitura dei farmaci necessari e degli apparecchi

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

terapeutici, del vitto e alloggio lontano da casa fino a quando il marittimo infermo o infortunato non si è ripreso oppure finché la malattia o inabilità non viene dichiarata permanente (cfr. Standard A4.2, paragrafo 1(c)).

- ✚ Gli armatori si occuperanno della sicurezza finanziaria in modo da garantire alla gente di mare un indennizzo in caso di decesso o disabilità per lungo periodo a seguito di infortuni sul lavoro, malattie o rischi professionali, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale, il SEA o le contrattazioni collettive (cfr. Standard A4.2, paragrafo 1(b)).
- ✚ Misure da prendere per salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo infermo, infortunato o deceduto (cfr. Standard A4.2, paragrafo 7).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Controllare il SEA e/o i contratti collettivi pertinenti al fine di verificare che i marittimi abbiano la copertura prevista dalla legge nazionale che attua la MLC del 2006.
- ✚ Verificare i documenti comprovanti che l'armatore abbia fornito la sicurezza finanziaria in modo da garantire un indennizzo secondo le prescrizioni.
- ✚ Verificare le procedure a bordo relative ai beni lasciati a bordo dal marittimo infermo, infortunato o deceduto.

Esempi di deficienze

- ✚ Non esistono prove che confermino la erogazione della garanzia finanziaria.
- ✚ Non sono disponibili informazioni sulla copertura all'interno del SEA o di contratti collettivi pertinenti.
- ✚ Le disposizioni contenute nel SEA o nel contratto collettivo non sono conformi alle prescrizioni nazionali che attuano la MLC del 2006.
- ✚ Non esistono procedure atte a salvaguardare i beni del marittimo lasciati a bordo.

Regola 4.3 – Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli incidenti**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A4.3; Linee guida B4.3

B. Riferimenti normativa nazionale

Legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Legge 10 aprile 1981, n. 157 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare

Legge 10 aprile 1981, n. 158 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni ILO nn. 92 e 133 sugli alloggi dell'equipaggio a bordo delle navi;

Legge 10 aprile 1981, n. 159 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 147 sulla marina mercantile (standard minimi);

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

Circolare 28 novembre 2006, n. 09/SM;

Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78/2010

DPR 29 settembre 2011, n. 261

Regola 4.3 – Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli incidenti

Standard A4.3; Linea guida B4.3

* **Ispezione e certificazione**

** **Revisione DMLC, Parte II**

Riferimenti normativa nazionale

Prescrizioni fondamentali

- ✚ L'ambiente di lavoro, di vita e di formazione sulle navi deve essere sicuro ed igienico ed altresì conforme alla legislazione nazionale e altre misure per la tutela della sicurezza e della salute e la prevenzione degli incidenti sul lavoro a bordo delle navi. E' necessario prendere ragionevoli precauzioni allo scopo di prevenire incidenti, infortuni e malattie a bordo della nave, ivi comprese misure atte a ridurre e prevenire il rischio di esposizione a livelli nocivi legati a fattori ambientali e sostanze chimiche nonché il rischio di infortuni o malattie che potrebbero scaturire dall'uso di attrezzature e macchinari a bordo (Standard A4.3, paragrafo 1 (b)).

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ La nave deve avere politiche e programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro a bordo delle navi per la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie sul lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza e salute dei marittimi con età inferiore ai 18 anni (Standard A4.3, paragrafi 1(c) e 2(b)).
- ✚ E' richiesto (per navi con 5 o più marittimi) un comitato di sicurezza della nave, che prevede la partecipazione del rappresentante del marittimo per la sicurezza (Standard A4.3, paragrafo 2 (d)).
- ✚ E' richiesta la valutazione dei rischi per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro (tenendo conto dei dati statistici pertinenti) (Standard A4.3, paragrafo 8).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare i documenti rilevanti, come ad esempio i rapporti relativi agli incidenti sul lavoro a bordo e i rapporti sulle valutazioni dei rischi per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro a bordo della nave.
- ✚ Verificare i documenti che provano l'appartenenza al comitato di sicurezza ed i relativi incontri (ad es. registri e verbali degli incontri, etc.) se la nave ha più di cinque marittimi.
- ✚ Verificare i documenti relativi alle politiche e programmi in corso sulla sicurezza e salute a bordo, a riprova che:
 - siano disponibili per la gente di mare;
 - coerenti con le disposizioni nazionali;
 - includano la valutazione dei rischi, la formazione e l'istruzione della gente di mare;
 - prestino una attenzione particolare alla salute e sicurezza dei giovani marittimi;
 - vengano adottate misure adeguate e preventive;
 - vengano utilizzati e mantenuti dispositivi adeguati per la protezione personale;
- ✚ Verificare che avvisi ed istruzioni ufficiali inerenti la sicurezza e salute sul lavoro e la prevenzione degli incidenti in relazione a pericoli particolari sulle navi vengano affissi a bordo in luoghi visibili per la gente di mare (Standard A4.3, paragrafo 7).
- ✚ Verificare che adeguati dispositivi di protezione siano fruibili per i marittimi.
- ✚ Verificare che sia in vigore una procedura di rapporti per gli incidenti sul lavoro.

LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi a riprova dell'esistenza di programmi e pratiche sulla sicurezza e salute a bordo.
- ✚ Verificare che, per quanto riguarda la tutela di salute e sicurezza e la prevenzione degli incidenti, sia prestata attenzione particolare ad ogni prescrizione nazionale che comprende:
 - le caratteristiche strutturali della nave, inclusi i mezzi di accesso ed i rischi relativi all'amianto;
 - i macchinari;
 - gli effetti dovuti alla temperatura estremamente bassa o alta di qualsiasi superficie con la quale potrebbero venire a contatto i marittimi;
 - gli effetti dovuti al rumore sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;
 - gli effetti dovuti alle vibrazioni sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave;
 - gli effetti dovuti ai fattori ambientali (che non siano il rumore e le vibrazioni) sul posto di lavoro e negli alloggi a bordo della nave, incluso il fumo da tabacco;
 - le misure speciali di sicurezza al di sopra e al di sotto del ponte;
 - le attrezzature per le operazioni di carico e scarico;
 - la prevenzione ed estinzione degli incendi;
 - le ancore, catene e i cavi;
 - il carico pericoloso e la zavorra;
 - dispositivi di protezione personale per la gente di mare;
 - lavoro in spazi chiusi;
 - effetti fisici e mentali dovuti ad affaticamento;
 - effetti della dipendenza da droga o alcol;
 - protezione e prevenzione per l'HIV/AIDS;
 - situazioni di emergenza e risposta in caso di incidenti.

Esempi di deficienze

- ✚ A bordo sussistono condizioni che potrebbero ostacolare gli sforzi per prevenire gli incendi.
- ✚ Non esistono prove che attestino l'esistenza di politiche e/o programmi a bordo per la prevenzione di incidenti, infortuni e malattie sul lavoro.
- ✚ Non è stato istituito o non è operativo un comitato di sicurezza della nave in presenza di cinque o più marittimi che lavorano a bordo.
- ✚ I dispositivi di protezione personale sono in cattive condizioni o non sono utilizzati in modo corretto oppure non sono utilizzati per niente.
- ✚ Mancano le valutazioni dei rischi.
- ✚ I marittimi non sono a conoscenza delle misure adottate dalla gestione per fornire sicurezza e salute sul lavoro (OSH) e prevenire gli incidenti.
- ✚ Non sono stati affrontati i rischi a cui devono far fronte i giovani marittimi.
- ✚ Gli incidenti sul lavoro non sono sottoposti ad indagini o riportati secondo le procedure della nave.

Regola 4.5 – Previdenza sociale**A. Riferimenti MLC 2006**

Standard A4.5; Linee guida B4.5

B. Riferimenti normativa nazionaleLegge 26 luglio 1984, n. 413 Riordino del sistema pensionistico dei lavoratori marittimi;
Circolare 27 settembre 1989, n. 202*** Ispezione***Prescrizioni fondamentali*

- ✚ I marittimi soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera in materia di previdenza sociale e, nella misura prevista dalle leggi nazionali, le persone a loro

carico, hanno il diritto di usufruire della previdenza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui godono i lavoratori a terra.

Nota: La MLC del 2006 esige che tutti i marittimi siano tutelati in materia di previdenza sociale, comprendendo una serie di requisiti supplementari inclusi criteri basati sulla prevenzione collegati alla sicurezza e salute sul lavoro, esami medici, ore di lavoro e di riposo nonché il servizio mensa. In particolare, la previdenza sociale è contemplata al Titolo 4 per quanto riguarda l'Assistenza medica/sanitaria (Regola 4.1; la Responsabilità dell'armatore (Regola 4.2) e la Previdenza sociale (Regola 4.5). La Regola 4.5ed il relativo Standard A4.5 riflettono una impostazione che riconosce l'ampia gamma dei sistemi e schemi nazionali nonché le aree divergenti di copertura rispetto alla erogazione di previdenza sociale. In virtù dello Standard A4.5, paragrafo 3, un paese in via di ratifica deve "prendere provvedimenti in base alla sua situazione nazionale al fine di fornire una tutela complementare in materia di previdenza sociale in virtù del paragrafo 1 del presente Standard per tutti i marittimi normalmente residenti sul suo territorio". La risultante tutela non deve essere meno favorevole di quella di cui godono i lavoratori a terra residenti sul suo territorio. La principale responsabilità degli Stati di bandiera è quella di garantire che siano rispettati gli obblighi che incombono agli armatori in materia di previdenza sociale nei confronti dei marittimi a bordo delle loro navi, in particolare quelli di cui alle Regole 4.1 e 4.2 (cfr. Standard A4.5, paragrafo 5). Un obbligo più generale, specificato nello Standard A4.5, paragrafo 6, e nella Linea guida B4.5, paragrafo 5, è altresì applicabile agli Stati di bandiera. Gli Stati membri aderenti all'ILO sono tenuti a considerare il modo in cui potrebbero essere forniti benefici assimilabili ai marittimi che non sono in possesso di adeguata copertura in materia di previdenza sociale nonché a trovare essi stessi soluzioni atte a fornire la tutela dovuta. Detta responsabilità è dettata dal fatto che tutti gli Stati svolgono un ruolo importante nel promuovere la tutela a tutti i marittimi e nel contribuire ad garantirla. In tal modo, gli Stati di bandiera possono fornire un importante contributo al raggiungimento di una tutela adeguata in materia di previdenza sociale per i marittimi in tutto il mondo.

Nell'ambito delle ispezioni delle navi degli Stati di bandiera, la preoccupazione principale consiste nel confermare la tutela supplementare fornita dagli armatori e stabilita nel SEA (Standard A2.1, paragrafo 4(h)).

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare l'esistenza di prove, per i marittimi coperti dal sistema di previdenza sociale nazionale, di versamenti di contributi adeguati se si tratta di un sistema contributivo.
- ✚ Verificare il contenuto del SEA a conferma della tutela che deve essere fornita dall'armatore.



LINEE GUIDA PER ISPEZIONI DEL LAVORO MARITTIMO

- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi per confermare il versamento di contributi obbligatori, se dovuti.

Esempi di deficienze

- ✚ Il SEA non contiene informazioni sulla tutela.
- ✚ Non sono versati i contributi obbligatori.

Regola 5.1 – Principi generali

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A5.1; Linee guida B5.1

B. Riferimenti normativa nazionale

*** Ispezione**

Prescrizioni fondamentali

- ✚ Le navi devono avere a bordo una copia della MLC del 2006.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare l'esistenza a bordo di una copia della MLC del 2006.

Esempi di deficienze

- ✚ Non esiste a bordo una copia della MLC del 2006.

Regola 5.1.5 – Procedure per i reclami di bordo

A. Riferimenti MLC 2006

Standard A5.1.5; Linee guida B5.1.5

B. Riferimenti normativa nazionale

*** Ispezione e certificazione****** Revisione DMLC, Parte II***Prescrizioni fondamentali*

- ✚ Le navi devono essere dotate di procedure a bordo per una gestione equilibrata, efficace e rapida per ogni reclamo presentato da un marittimo relativo a una infrazione alle prescrizioni della MLC del 2006 (compresi i diritti della gente di mare).
- ✚ Tutti i marittimi devono ricevere una copia delle procedure vigenti a bordo relative ai reclami applicabili sulla nave. Tale documento deve essere redatto nella lingua di lavoro della nave.
- ✚ E' proibita la persecuzione dei marittimi che presentano reclami in virtù della MLC del 2006.

Come verificare le prescrizioni fondamentali

- ✚ Verificare il documento che contiene le procedure vigenti a bordo relative ai reclami a riprova che le procedure siano applicate sulla nave, prestando particolare attenzione al diritto di rappresentazione nonché alla dovuta tutela contro la persecuzione.
- ✚ Verificare che i marittimi siano in possesso di una copia delle procedure vigenti a bordo relative ai reclami nella lingua di lavoro della nave.
- ✚ Verificare il documento che contiene le procedure vigenti a bordo che confermi che i marittimi siano in grado di presentare eventuali reclami direttamente al comandante della nave oppure ad una autorità esterna.
- ✚ Intervistare, in privato, un numero rappresentativo di marittimi per confermare che questi ultimi siano in possesso di una copia delle procedure e che siano in grado di presentare eventuali reclami direttamente al comandante della nave oppure ad una autorità esterna e che non vi sia persecuzione.

Esempi di deficienze

- ✚ Non esiste un documento che specifichi le procedure vigenti a bordo relative ai reclami.
- ✚ Non sono operative le procedure vigenti a bordo relative ai reclami.
- ✚ Persecuzione di un marittimo che ha presentato un reclamo.
- ✚ Il marittimo non ha ricevuto una copia delle procedure per i reclami nella lingua di lavoro della nave.



GLOSSARIO ACRONIMI

- **ILC** – International Labour Conference (Conferenza Internazionale del Lavoro)
- **ILO** – International Labour Organisation (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
- **MLC** – Maritime Labour Convention (Convenzione del Lavoro Marittimo)
- **RO** – Recognised Organisation (Organismo Riconosciuto)
- **DMLC** – Declaration of Maritime Labour Compliance (Dichiarazione di Conformità del Lavoro Marittimo)
- **SMD** – Safe Manning Document (Documento sulla composizione dell'equipaggio)
- **SEA** – Seafarers' Employment Agreement (Contratto di arruolamento marittimo)
- **OSH** – Occupational Safety and Health